



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1234 DEL 14/11/2022

OGGETTO: RETTIFICA CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI - PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 - CIG: 9451433140, APPROVATO CON DETERMINA N.1140/2022

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 30/11/2017 con il quale, il sottoscritto dirigente viene nominato dirigente della Direzione Organizzativa n. 2 – Servizi alla persona e al cittadino, nonché la proroga disposta con decreto del Sindaco n. 9 del 17/06/2022;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 58 del 31.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2023-2024”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Consiglio Comunale n. 59 del 31.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2022-2023-2024”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 93 del 09.06.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano delle performance 2022-2024”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 96 del 09.06.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2022-2023-2024”, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;

Richiamata la determina n° 1140/2022 con la quale venivano approvati i documenti di gara relativi alla procedura aperta ad evidenza pubblica con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento degli interventi educativi scolastici ed extrascolastici - periodo: dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - CIG: 9451433140;

Dato atto che per, l'espletamento di detta procedura, si sta utilizzando il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato ARIA SINTEL e che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 29 novembre 2022, ore 12.15;

Visto l'Art. 11 - Valore stimato dell'appalto importo effettivo dell'appalto - del Capitolato di gara, dove al punto 2 viene previsto che *“l'importo effettivo dell'appalto del servizio viene fissato in base alle risultanze di gara sul corrispettivo del prezzo unitario orario comprendente tutti i costi, determinato come base di gara in € 21,01 (ventuno/01), IVA esclusa, soggetto a ribasso d'asta. Non si ritiene ammissibile l'istituto della revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto”*;

Visto il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

Visto, in particolare, l'art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” che, al comma 1, così dispone:

“1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)”;

Dato atto, pertanto, che le previsioni del capitolato di gara in ordine alla clausola di revisione prezzi non è rispettosa di quanto disposto dalla norma sopra riportata e che, pertanto, risulta necessario e urgente procedere ad una rettifica del capitolato stesso prevedendo la clausola di revisione prezzi (elaborata prendendo a base il Bando tipo n. 1/2021 predisposto da ANAC e aggiornato dalla stessa Autorità con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022), modificando l'art. 11 del capitolato di gara in oggetto secondo il seguente testo:

“Art. 11 – Valore stimato dell'appalto importo effettivo dell'appalto

1. Il valore complessivo stimato del presente appalto ammonta ad € 6.535.419,67 IVA esclusa, per la durata triennale dello stesso. Per i dettagli, si rinvia all'allegato C.

2. L'importo effettivo dell'appalto del servizio viene fissato in base alle risultanze di gara sul corrispettivo del prezzo unitario orario comprendente tutti i costi, determinato come base di gara in € 21,01 (ventuno/01), IVA esclusa, soggetto a ribasso d'asta. ~~Non si ritiene ammissibile l'istituto della revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto.~~

2-bis. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

2-ter. Sulle richieste avanzate, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

2-quater. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

2-quinquies. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

2-sexies. È fatta salva l'applicazione di norme sopravvenienti nel corso di esecuzione del contratto.

3. Si precisa che sono a carico dell'aggiudicataria:

a) i costi di formazione ed aggiornamento del personale;

b) gli incontri educatori/coordinatori per la programmazione ed il monitoraggio delle attività oggetto del presente capitolato;

c) le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. La stessa provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune, compresa l'eventuale stipulazione di un contratto di fornitura con l'assegnataria del servizio di ristorazione nelle scuole e nei centri estivi;

d) le spese per l'acquisto di materiale e beni strumentali necessari per un adeguato svolgimento dell'attività richiesta nelle scuole e nei centri estivi;

e) i costi di diaria e di indennità di trasferta per la presenza dell'educatore nelle eventuali e possibili gite scolastiche di uno o più giorni;

f) i costi del coordinamento.”;

Dato atto che la presente modifica del capitolato non altera i valori di gara in quanto la revisione prezzi si configura come meramente eventuale e non determinabile a priori in ordine al suo ammontare;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ed in particolare dall'art. 1, commi da 819 a 823 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

Attestato quanto previsto:

- dall'art. 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- dall'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni espresse e che si intendono qui integralmente riportate, a rettificare l'art 11 del Capitolato di gara approvato con determina dirigenziale n. 1140/2022, approvandone il seguente nuovo testo:

“Art. 11 – Valore stimato dell'appalto importo effettivo dell'appalto

1. Il valore complessivo stimato del presente appalto ammonta ad € 6.535.419,67 IVA esclusa, per la durata triennale dello stesso. Per i dettagli, si rinvia all'allegato C.

2. L'importo effettivo dell'appalto del servizio viene fissato in base alle risultanze di gara sul corrispettivo del prezzo unitario orario comprendente tutti i costi, determinato come base di gara in € 21,01 (ventuno/01), IVA esclusa, soggetto a ribasso d'asta. ~~Non si ritiene ammissibile l'istituto della revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto.~~

2-bis. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

2-ter. Sulle richieste avanzate, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

2-quater. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

2-quinquies. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

2-sexies. È fatta salva l'applicazione di norme sopravvenienti nel corso di esecuzione del contratto.

3. Si precisa che sono a carico dell'aggiudicataria:

a) i costi di formazione ed aggiornamento del personale;

b) gli incontri educatori/coordinatori per la programmazione ed il monitoraggio delle attività oggetto del presente capitolato;

c) le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. La stessa provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune, compresa l'eventuale stipulazione di un contratto di fornitura con l'assegnataria del servizio di ristorazione nelle scuole e nei centri estivi;

d) le spese per l'acquisto di materiale e beni strumentali necessari per un adeguato svolgimento dell'attività richiesta nelle scuole e nei centri estivi;

e) i costi di diaria e di indennità di trasferta per la presenza dell'educatore nelle eventuali e possibili gite scolastiche di uno o più giorni;

f) i costi del coordinamento.”;

2. di demandare al Responsabile Unico di Procedimento di apportare le conseguenti modifiche al capitolato e di comunicare tempestivamente tramite la piattaforma ARIA SINTEL la rettifica come sopra descritta senza necessità di modificare il termine di presentazione delle offerte in quanto essa non modifica in maniera sostanziale i parametri sulla base dei quali gli interessati possono elaborare e presentare le proprie offerte;
3. di dare atto che la presente modifica del capitolato non altera i valori di gara in quanto la revisione prezzi si configura come meramente eventuale e non determinabile a priori in ordine al suo ammontare.

Si dà atto infine, che:

- *il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;*

- *si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- *in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale